

STATUTO DELL'U.I.T.

ART. 1

L'U.I.T. (Unione Italiana di Termofluidodinamica), di seguito indicata semplicemente con Unione, è un'associazione costituita da persone o enti che si interessano di ricerche ed applicazioni tecnologiche nel settore della termofluidodinamica.

Essa si pone l'obiettivo principale di promuovere il processo di sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica in tale settore.

L'Unione ha sede legale presso la sede lavorativa del Presidente pro-tempore, e domicilio fiscale presso la sede lavorativa del Segretario pro-tempore, dove vengono conservati i libri contabili dell'associazione.

La sua durata è illimitata.

ART. 2

L'Unione è una Associazione a struttura democratica, con disciplina uniforme del rapporto associativo dei soci, con diritto di voto singolo per l'approvazione e le modifiche di statuto e di regolamento e per la nomina degli Organi dell'Associazione. E' esclusa ogni limitazione dei diritti dei soci e causa della temporaneità. Tutte le cariche associative sono gratuite.

Sono Organi sociali dell'Unione

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) i Revisori dei conti;
- e) il Collegio dei probiviri;

f) il Segretario.

ART. 3

L'Unione fa parte degli enti non commerciali, non ha fini di lucro, con divieto di distribuire utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante le vite dell'Associazione. L'Unione ha carattere intersettoriale e interdisciplinare e ha come mezzi di intervento la promozione e organizzazione di Congressi, Seminari, riunioni, corsi monografici e quant'altro ritenga necessario ed utile per incentivare l'approfondimento e la diffusione delle conoscenze nel settore della termofluidodinamica.

Il Comitato Direttivo potrà agevolare la partecipazione dei soci, o equiparati tali, alle attività suddette tramite riduzione o esenzione di quota, da stabilirsi caso per caso.

ART. 4

Possono divenire soci dell'Unione le persone fisiche, le strutture universitarie, gli altri Enti (pubblici e privati), le imprese, le associazioni tecnico-scientifiche che, interessate al perseguimento degli scopi sociali, ne facciano domanda al Comitato Direttivo di cui all'art. 6, e siano accettati da esso.

I soci si distinguono in soci ordinari (individuali e collettivi), soci benemeriti, soci onorari.

Sono soci ordinari individuali le persone fisiche (sia italiane che straniere); sono soci ordinari collettivi le strutture universitarie, gli Enti, le imprese e le associazioni regolarmente ammessi: i soci collettivi devono indicare almeno

cinque rappresentanti, che a tutti gli effetti sono equiparati ai soci ordinari individuali.

Sono soci benemeriti i soci fondatori dell'Unione (Maurizio Cumo, Giovanni Del Tin, Sergio Faggiani, Enrico Lorenzini, Elio Oliveri, Claudio Pisoni, Sandro Salvigni, Giorgio Sotgia) e quei soci che, su proposta di almeno cinque soci, sono proclamati tali dall'Assemblea per il rilevante apporto dato allo sviluppo dell'Unione.

Sono soci onorari le persone eminenti nel settore della termofluidodinamica alle quali l'associazione rende un particolare omaggio. La nomina a socio onorario deve essere approvata dal Comitato Direttivo su iniziativa propria o su proposta di almeno 1/3 dei soci e deve essere ratificata dall'Assemblea.

I soci dovranno versare un contributo di associazione che verrà fissato annualmente dal Comitato Direttivo. La quota associativa è personale e non trasmissibile ad altri.

Tutti gli associati dovranno rispettare le norme del presente statuto e conformarsi alle deliberazioni validamente adottate dai competenti Organi dell'Unione.

ART. 5

La qualità di socio si perde in caso di:

- a) scioglimento dell'Unione;
- b) radiazione a seguito di gravi motivi. La decisione è assunta da un collegio di probiviri eletti dall'Assemblea;
- c) mancato versamento delle quote associative. In quest'ultimo caso la perdita della qualità di socio è automatica dopo 2 anni di mora.

L'Associato che, per qualunque causa, cessi di appartenere all'Unione, non potrà richiedere la restituzione dei contributi versati, nè avrà alcun diritto sull'eventuale fondo sociale.

ART. 6

L'Unione è dotata di un fondo sociale costituito dalle quote versate dai soci, da eventuali contributi o sovvenzioni da parte di Enti pubblici e privati e di eventuali altri beni derivanti da atti di liberalità.

In caso di cessazione dell'Unione, il fondo sociale sarà devoluto secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, su proposta del Comitato Direttivo, a favore di altra istituzione che dia garanzia di proseguire efficacemente i medesimi scopi della presente Unione.

ART. 7

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno. Provvede all'approvazione del bilancio annuale, alla determinazione delle direttive per l'attività dell'associazione, alla elezione delle cariche sociali di sua competenza ed a quant'altro risulti nella sua competenza o venga, comunque, sottoposto al suo esame dal Comitato Direttivo.

L'Assemblea è inoltre convocata dal Comitato Direttivo ogni qual volta esso lo ritenga opportuno ovvero ne faccia richiesta almeno un quarto dei soci con domanda motivata e sottoscritta.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

In prima convocazione l'Assemblea è valida quando sia presente e rappresentata la maggioranza dei soci e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualsiasi sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statuarie è necessaria la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente od in sua assenza, dal VicePresidente o dal più anziano dei soci benemeriti, in assenza di entrambi.

Le deliberazioni dell'Assemblea debbono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea; in assenza del Segretario la funzione della redazione del verbale può essere affidata ad un Socio nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente.

ART. 8

Il Comitato Direttivo è costituito da 7 membri eletti dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto. E' ammesso il voto per delega scritta, con limitazione di numero 3 (tre) deleghe allo stesso Socio. Il Comitato Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e, su proposta del Presidente, nomina il Segretario ed il VicePresidente.

I membri del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limitazioni. Il Presidente, il VicePresidente ed il Segretario non possono ricoprire lo stesso incarico per più di due mandati consecutivi. Il Comitato Direttivo eletto dall'Assemblea, il Presidente ed il Segretario

entrano in carica il primo Gennaio dell'anno successivo alla data in cui si é svolta l'Assemblea.

Venendo a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, si provvede alla loro sostituzione, con i primi dei non eletti in base alla lista dei voti riportati nell'Assemblea in cui il Comitato Direttivo è stato eletto. I sostituti rimangono in carica, comunque, fino alla scadenza naturale del mandato del Comitato Direttivo. In caso di parità di voti, viene nominato il più anziano d'età.

Il Comitato Direttivo definisce le proposte assembleari per il programma annuale di attività culturale, dà esecuzione alle deliberazioni assembleari, predispone i bilanci ed i consuntivi, determina ogni anno le quote sociali.

Il Comitato Direttivo può cooptare soci stranieri, in numero non superiore a tre.

ART. 9

Al Presidente del Comitato Direttivo spetta la rappresentanza legale dell'Unione. In caso di assenza superiore a 1 mese o di impedimento, è sostituito in tutte le sue funzioni dal VicePresidente.

ART. 10

Il Segretario dell'Unione ha il compito di curare l'attività dell'Unione stessa in collaborazione stretta col Presidente.

ART. 11

Il collegio dei revisori dei conti si compone di 3 (tre) membri effettivi eletti dall'Assemblea e nomina nel suo seno un Presidente.

Venendo a mancare un membro del Collegio, si provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti in base alla lista dei voti riportati nell'Assemblea in cui il Collegio é stato eletto.

Essi possono essere invitati ad assistere alle sedute del Comitato Direttivo, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 12

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio il Comitato Direttivo provvede alla compilazione del bilancio sociale, corredandolo dei documenti giustificativi e di una relazione finanziaria sul consuntivo della gestione e sul preventivo per il nuovo esercizio.

ART. 13

Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni di legge in materia di associazioni (artt. 11, 35 Cod. Civ.), in quanto applicabili.

Ferrara, 1 Luglio 1999

Il Presidente
Prof. Claudio Pisoni



Il Segretario
Dr. Gian Piero Celata

